

SUPPLEMENTO N. 61 DEL 5-1-2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BORGHI, GUERRA

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 937

RELAZIONE

Il presente progetto di legge è volto alla conservazione della fauna minore, ossia di quell'eterogeneo gruppo di specie animali di piccola dimensione, sempre più soggette ad un drastico calo, che interessa anche il territorio emiliano-romagnolo.

È un fatto evidente, e peraltro risultante dalle ricerche di settore, che molti organismi, quali ad esempio rane e lucertole, fino a qualche decennio fa comuni e diffusi anche in ambienti antropizzati, stanno riducendo fortemente i loro contingenti numerici e contraendo i loro areali distributivi. Talune specie rare e già protette, come ad esempio salamandre e testuggini palustri, continuano a risultare in difficoltà perfino all'interno di aree protette, quali i parchi naturali, talvolta ben distanti dagli insediamenti umani e dagli effetti antropici diretti.

Innumerevoli sono le cause che impattano negativamente sulle specie della fauna minore. Fra queste risaltano la distruzione e l'alterazione degli habitat, dei siti riproduttivi e delle nicchie trofiche, l'impiego di pesticidi in agricoltura, l'inquinamento chimico ed organico delle acque superficiali, le catture a scopo commerciale, la distruzione intenzionale della fauna minore a causa di atavici ed infondati pregiudizi.

A tutte queste cause si aggiungono le trasformazioni ed alterazioni di cicli bio-geo-chimici a scala planetaria ("buco" nella ozonosfera, "effetto serra", piogge acide", alterazioni climatiche, con effetti diretti sulle temperature, la piovosità ed in grado di determinare la scomparsa di habitat e la diffusione di patologie) che manifestano inevitabilmente i loro negativi effetti anche su scala locale.

L'attuale quadro normativo non assicura una adeguata salvaguardia della fauna minore e della biodiversità. Questo perché la tutela, pur da tempo accordata a tale realtà da strumenti normativi importanti, è rimasta tuttavia inefficace, in quanto non supportata dalla previsione di un adeguato regime sanzionatorio.

Così è stato per la Convenzione di Berna del 1979 per la conservazione della flora e della fauna europea, ratificata con la Legge n. 503 del 1981, che pur annovera molte specie della fauna minore quali "animali degni di tutela".

La questione si è riproposta con l'attuazione della "Direttiva Habitat" (92/43/CEE) sulla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, recepita con DPR n. 357 del 1997 che, pur rendendo ben più articolata e complessa la protezione accordata a molte specie della fauna minore, non esplicita strumenti per impedire, prevenire e reprimere gli illeciti.

A livello nazionale le sole specie che possono considerarsi efficacemente tutelate continuano ad essere quelle, come i vertebrati omeotermi, salvaguardate all'interno di corpi legislativi completi della parte sanzionatoria.

Diverse Regioni hanno già da tempo, in parte o in toto, supplito a tale situazione prevedendo una normativa specifica a tutela della fauna minore. Negli anni '70 hanno fatto ricorso a leggi e norme in materia le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Lazio, cui si sono aggiunte, negli anni '90, le Regioni Liguria, Molise e Abruzzo e, nel 2000, la Regione Toscana. Appare sintomatico di una situazione emergente ed allarmante, il recente provvedimento di divieto di pesca delle rane verdi emanato dalla Provincia di Modena nel 2005 e fino all'adozione di analogo e contrario provvedimento.

La Regione Emilia-Romagna, fatto salvo un progetto di legge presentato nel 1995, non ha ancora emanato alcuna normativa specifica di tutela della fauna minore, nonostante il concreto rischio di perdere per sempre la presenza in regione di determinate specie (Rana latastei, Bombina pachypus, Pelobates fuscus, Emys orbicularis per citarne alcune) o di vedere massicciamente ridotti i contingenti di specie ritenute fino a ieri comuni e diffuse (come Rana spp., Bufo spp., Triturus spp., Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Natrix spp., Coluber viridiflavus e varie altre specie).

Per poter opporre un'adeguata risposta normativa ai descritti segnali di degrado ambientale e al calo della biodiversità, il presente progetto di legge intende fornire una tutela diretta ed efficace a salvaguardia della fauna minore, con la previsione di specifici divieti e sanzioni.

Anche se tutta la fauna minore necessita di salvaguardia, oggetto della tutela del presente provvedimento sono, oltre alle specie considerate particolarmente protette in quanto rare o minacciate, solo anfibi e rettili ed in parte anche le chioccioline, risultando, di fatto, verosimilmente improbabile pervenire ad una protezione generica che coinvolga organismi quali molluschi, ragni insetti . . .

Ci si prefigge, inoltre, di intervenire a salvaguardia degli habitat, laddove esistano condizioni di particolare importanza per la fauna minore, nonché di sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica, anche sulla scorta di studi scientifici da finalizzarsi, tra l'altro, anche alla gestione di politiche di conservazione delle specie oggetto di tutela e di interventi con azioni di conservazione in situ ed ex situ.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge, consistenti nella conservazione della fauna minore, intesa come comprensiva di tutte le specie animali, ad esclusione dei vertebrati omeotermi, presentati sul territorio regionale.

L'articolo 2 circoscrive l'oggetto della tutela della legge alle specie di anfibi e rettili, oltre alle cosiddette specie "particolarmente protette" che sono quelle comprese negli elenchi indicati nell'articolo stesso; una particolare tutela è prevista per le chioccioline per la cui raccolta sono introdotte limitazioni.

Quale forme di tutela, l'articolo 3, da un lato sancisce vari divieti che interessano direttamente solo le specie oggetto di tutela di cui all'art. 2, dall'altro prevede che l'attività provinciale di pianificazione ambientale tenga conto della conservazione di tutta la fauna minore.

L'articolo 4 prevede deroghe per le specie alloctone, per gli animali allevati per scopi produttivi e per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione, di didattica e amatoriali, previa specifiche autorizzazioni.

L'articolo 5 attribuisce alle Province compiti di sorveglianza e monitoraggio dello stato di conservazione delle specie, sulla cui base, ai sensi dell'articolo 6, la Giunta regionale approva la "Lista rossa regionale" che elenca le specie rare e minacciate, in quanto tali considerate "particolarmente protette".

L'articolo 7 contiene il regime sanzionatorio applicabile ai divieti e alla mancata applicazione delle prescrizioni, mentre l'articolo 8 attribuisce le funzioni di vigilanza sull'applicazione della legge.

L'articolo 9 prevede la promozione, da parte di Regione e Province, anche con il coinvolgimento di associazioni con finalità ambientaliste e di tutela degli animali, di ricerche ed azioni di salvaguardia, con l'adozione annuale da parte dell'Assemblea legislativa regionale di un Programma di iniziative in favore della fauna minore.

L'articolo 10 contiene infine la norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

Art.	1 –
Finalità	
Art.	2 –
Oggetto della tutela	
Art.	3 –
Forme di tutela	
Art.	4 –
Deroghe	
Art.	5 –
Monitoraggio	
Art.	6 –
Lista rossa regionale	

Art. 7 –

Sanzioni

Art. 8 –

Vigilanza

Art. 9 –

Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia

Art. 10 –

Disposizioni finanziarie

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 ratificata ai sensi della Legge 5 agosto 1981, n. 503, all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999, ed alla Convenzione relativa alla biodiversità firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della Legge 14 febbraio 1994, n. 124, intende assicurare la conservazione della fauna minore, di cui al comma 2, quale essenziale componente delle biocenosi naturali.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la fauna minore comprende tutte le specie animali, ad esclusione dei vertebrati omeotermi, presenti sul territorio emiliano-romagnolo e di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente.

3. Al fine di cui al comma 1, la Regione:

a)

salvaguarda la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;

b)

promuove interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;

c)

favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;

d)

promuove studi e ricerche sulla fauna minore ed incentiva iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza.

Art. 2

Oggetto della tutela

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi e rettili presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:

a)

le specie di cui agli Allegati b) e d) della Direttiva 92/43/CEE;

b)

le specie appartenenti alla Lista rossa regionale di cui all'articolo 6 della presente legge;

c)

le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

3. È consentita la raccolta in natura delle chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare appartenenti alle due specie *Helix pomatia* ed *Helix aspersa*) solo per uso e consumo diretto e nelle sole giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 17, con un limite massimo giornaliero e personale di 300 grammi.

È vietata la vendita di chioccioline raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Art. 3

Forme di tutela

1. Per le specie indicate all'art. 2, commi 1 e 2, è fatto divieto di:

a)

cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;

b)

danneggiamento o distruzione di uova, nidi, siti di riproduzione, aree di sosta;

c)

disturbo, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;

d)

rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore.

2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'art. 1, comma 2, quale elemento di individuazione della rete ecologica, le Province nell'ambito della loro attività di pianificazione territoriale e di sviluppo:

a)

predispongono piani di gestione e tutela della fauna minore, sulla scorta della rete ecologica, con particolare riferimento alla rete idrografica ed infrastrutturale del territorio, e con il coinvolgimento dei Servizi tecnici di bacino e dei Consorzi di bonifica;

b)

promuovono una gestione coerente degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna minore, con particolare riguardo a quegli elementi, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde o arginature o le siepi campestri o le scarpate stradali e ferroviarie, che, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore.

Art. 4

Deroghe

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:

a)

le specie alloctone;

b)

le specie oggetto di allevamento produttivo;

c)

le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.

2. Nel caso di specie di cui all'art. 2, allevate ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività.

3. Le Province autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale.

4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni

inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. La Provincia verifica in proposito il pieno e compiuto rispetto dei principi e delle indicazioni della presente legge.

Art. 5

Monitoraggio

1. Le Province garantiscono la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui all'articolo 2, tenendo conto degli habitat naturali e delle specie particolarmente protette.

Art. 6

Lista rossa regionale

1. Sulla base del monitoraggio di cui all'art. 5, la Giunta regionale approva la "Lista rossa regionale", che elenca le specie della fauna minore rare o minacciate che richiedono particolari misure di conservazione.

2. Le specie comprese nella Lista rossa regionale, di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. La Lista rossa regionale delle specie della fauna minore viene aggiornata, sentite le Province, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"), dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione.

Art. 7

Sanzioni

1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a)

da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare nonché la confisca degli animali e la loro liberazione in ambienti idonei;

b)

da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;

c)

da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;

d)

da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240 Euro;

e)

da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie allevate ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore ai sensi dell'art. 4, comma 2;

f)

da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o amatoriali in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'art. 4, comma 3;

g)

da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 4 nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono riscossi dalle Province e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.

Art. 8

Vigilanza

1. Fatte salve le funzioni del Corpo forestale dello Stato e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è svolta dalle strutture di polizia amministrativa locale, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e di un sistema integrato di sicurezza).

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le strutture di polizia locale possono avvalersi della collaborazione delle guardie ecologiche volontarie, delle guardie giurate venatorie nonché associazioni di cui all'art. 6, comma 3.

Art. 9

Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia

1. La Regione e le Province favoriscono e promuovono, anche attivandosi direttamente e coinvolgendo prioritariamente gli enti locali e le associazioni di cui all'art. 6, comma 3:

a)

studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;

b)

la realizzazione e gestione di centri specializzati per la conservazione, la moltiplicazione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;

c)

l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'articolo 2, comma 2;

d)

forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità.

2. L'Assemblea legislativa regionale adotta ogni anno il Programma delle iniziative in favore della fauna minore, di cui al comma 1, da attuarsi con le disponibilità assegnate a specifico capitolo di spesa di cui all'articolo 10.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).